





Maurizio Peluso - Dottore Commercialista
Studio Map Data Srl – Merano (BZ)
e-mail: maurizio@mapdata.it




RESPONSABILITA' CIVILISTICHE E FISCALI NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

**CORSO CSI
ALLENARE ED EDUCARE**
Aula Magna Seminario Maggiore Trento
22 GENNAIO 2010



CAPACITA' GIURIDICA

- **Associazione non riconosciuta**: ente collettivo con capacità di agire ma non riconosciuta come “persona giuridica” e quindi con propria capacità giuridica. Per le obbligazioni sociali responsabilità in solido degli organi amministrativi con i propri beni oltre al patrimonio associativo
- **Associazione riconosciuta**: ente collettivo che, tramite un atto di riconoscimento formale, ha propria autonoma capacità giuridica e quindi viene qualificata come “persona giuridica”. Per le obbligazioni sociali in primo luogo risponde l'associazione con il proprio patrimonio




RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE

Responsabilità NON fondata su inadempimento di un contratto

Solo per le associazioni riconosciute, l'attività degli organi dell'associazione, compiuta nell'esercizio delle funzioni, si imputa direttamente all'associazione, sia per i comportamenti leciti che per quelli illeciti. Obbligo di risarcimento del danno eventuale. Naturalmente l'amministratore e/o l'autore dell'illecito, nonostante la responsabilità diretta dell'associazione, è personalmente e direttamente responsabile per attività derivanti da colpa (grave) o dolo.

Per le associazioni non riconosciute, non godendo di una propria autonomia giuridica, l'attività non dà luogo ad imputazione diretta dell'azione.




RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Responsabilità fondata su inadempimento di un contratto

Vale la stessa differenza esaminata per quella extra contrattuale.

Basata però su esistenza di un contratto, ad es.:

- a seguito di contratto di lavoro, subordinato od autonomo, per osservanza di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (applicabile oramai a tutto il mondo del non profit); dubbio: anche per le prestazioni sportive dilettantistiche?
- per la fornitura di macchinari ed attrezzatura sportiva, con obbligo di manutenzione, verifica di conformità in sede di acquisto con particolare attenzione alle attrezzature usate e modificate o non originali;
- per i corsi organizzati dall'associazione nei confronti dell'atleta/allievo, diretta responsabilità dell'associazione indipendentemente da carenze dell'istruttore (che risponde solo nei confronti dell'associazione stessa);
- per il caso di organizzazione di manifestazioni con partecipazione con biglietto di ingresso, obbligo di poter godere della manifestazione promessa, incolumità degli spettatori



RESPONSABILITA' PER SANZIONI TRIBUTARIE


Regolamentazione normativa DLgs. 472/1997

Tale normativa stabilisce le regole fondamentali per l'applicazione delle sanzioni comuni a tutti i tributi; per l'aspetto sanzionatorio nei confronti di organi amministrativi, legali rappresentanti e/o dipendenti è utile precisare quanto segue:

- eccezione al principio di "personalizzazione" della sanzione: **vale solo per enti/associazioni dotati di personalità giuridica!** In questo caso le sanzioni sono ad esclusivo carico di questi ultimi enti;
- violazioni senza dolo o colpa grave: al fine di evitare, nelle associazioni non riconosciute, l'imputazione di responsabilità delle sanzioni tributarie agli organi amministrativi e/o ai dipendenti ci si può avvalere del disposto dell'art. 11, comma 6, del DLgs. 472/1997. In tale caso l'assunzione del debito è a totale carico dell'ente/associazione



Si consiglia di far deliberare all'assemblea il trasferimento di eventuali sanzioni tributarie in caso di assenza di dolo o colpa grave




RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORE SPORTIVO

Responsabilità del danno cagionato dagli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2048 c.c.)

Cassazione precisa che tale responsabilità varia in funzione dell'età, del grado di maturità dell'allievo, della sua capacità di determinazione

Quindi:

- **dovere di sorveglianza**; onere della prova a carico dell'istruttore! (Corte di appello di Firenze ottobre 1996: responsabilità del maestro di sci per infortunio dell'allievo); verifica delle metodiche didattiche adottate!
- **vincolo di solidarietà**: con l'associazione per il danno realizzato. Rivalsa eventuale dell'associazione sull'istruttore!



CONSIGLI FINALI

In considerazione di quanto precede si consiglia di:

- inserire nello statuto dell'ente/associazione la clausola che attribuisce solo all'organo direttivo la possibilità di stipulare contratti, indicando l'eventuale soggetto delegato!
- in caso di cambio degli organi direttivi: procedere ad uno scambio di documenti tra consiglieri uscenti ed entranti dai quali si evincano le situazioni di debito/credito e l'inventario eventuale dei beni dell'associazione; i nuovi dirigenti possono agire nei confronti dei vecchi per richieste da parte di creditori non risultanti dalla documentazione amministrativa!
- stipulare, soprattutto per le associazioni non riconosciute, valide coperture assicurative: a tutela soprattutto del patrimonio personale di amministratori, dirigenti, tecnici